

Incentivi a favore dell'occupazione giovanile e delle donne: operatività e punti critici

di Nicola Porelli

Dopo l'annuncio ministeriale arrivano le regole operative.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha firmato il 5 ottobre 2012 un Decreto Interministeriale che istituisce il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento, in termini quantitativi e qualitativi, dell'occupazione giovanile e delle donne.

Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2012.

Con la circolare n. 122 del 17 ottobre 2012 l'Inps ha reso note le "istruzioni per l'uso".

Sintesi operativa:

Finalità del provvedimento	Promuovere, in via straordinaria, l'occupazione dei giovani e delle donne in questa difficile fase economia incentivando la creazione di rapporti di lavoro stabili, ovvero di maggiore durata. Gli interventi erano stati previsti dal Decreto Legge 201/2011, art. 24 c. 27, convertito con modificazioni nella Legge 214/2011.
Fondi a disposizione	euro 196.108.953 per l'anno 2012; euro 36.000.000 per l'anno 2013.
Due tipologie di incentivi	A) Per la trasformazione/stabilizzazione – assunzioni a tempo indeterminato; B) Per assunzioni a tempo determinato.
Soggetti interessati	- Giovani fino a 29 anni (29 anni e 364 giorni); - Donne indipendentemente dall'età anagrafica.
Periodo di assunzione	dal 17.10.2012 al 31.03.2013 (salvo esaurimento fondi)
Quali tipi di trasformazioni - assunzioni per l'incentivo A)?	1) trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a termine; 2) stabilizzazioni : - assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con il quale è cessato nei sei mesi precedenti un rapporto a termine; - assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con il quale è cessato nei sei mesi un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ovvero di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. L'assunzione può essere anche a tempo parziale purché di durata non inferiore alla metà dell'orario normale di lavoro (40 ore o durata minore prevista dal c.c.n.l.). 12.000 euro per ogni trasformazione o stabilizzazione

L'incentivo A)	
Quali tipi di assunzioni per l'incentivo B)?	- assunzioni a tempo determinato con orario normale di lavoro (tempo pieno, 40 ore o durata minore prevista dal c.c.n.l.); L'assunzione deve determinare un incremento della base occupazionale rispetto alla media dei dipendenti dei dodici mesi precedenti.
L'incentivo B)	- 3.000 euro per contratti di durata non inferiore a 12 mesi; - 4.000 euro se la durata del contratto supera i 18 mesi; - 6.000 euro se la durata del contratto supera i 24 mesi.
La domanda e l'erogazione	Gli incentivi sono corrisposti direttamente dall'Inps al datore di lavoro, previo inoltrò di domanda telematica, in base all'ordine cronologico di presentazione da parte dei datori di lavoro. L'erogazione avverrà in un'unica soluzione decorsi 6 mesi dalla trasformazione o stabilizzazione e nei limiti delle risorse . Quindi per poter fruire del beneficio è necessario mantenere in servizio il lavoratore almeno 6 mesi. Ogni datore di lavoro può essere ammesso ad fruire del beneficio al massimo per: - 10 trasformazioni/stabilizzazioni (incentivo A) e - 10 assunzioni a tempo determinato (incentivo B).
Condizioni generali da dichiarare in fase di domanda	- l'assunzione o la trasformazione non devono violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 4, co. 12, lett. b), legge 92/2012); - presso la stessa unità produttiva non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale (salvo che si tratti di professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi) (art. 4, co. 12, lett. c), legge 92/2012); - a carico del datore di lavoro (art. 9 DM 24.10.2007) non devono sussistere provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30.12.2007, in materia di condizioni di lavoro (all. A stesso provvedimento) ovvero deve essere decorso il periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito; - che l'impresa, anche cumulando altri eventuali incentivi previsti dalla normativa vigente, rispetta quanto previsto dal regolamento CE 1998 del 2006 in materia di aiuti di stato (" de minimis " - 200.000 euro in genere; 100.000 euro per settore trasporto su strada; 30.000 euro settore pesca; 7.500 per impresa attiva nel settore della produzione agricola) – riferimento ai due esercizi finanziari precedenti. La fruizione degli incentivi è altresì subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e all'osservanza dei contratti collettivi.
Nota tecnica per accedere al servizio telematico INPS	- www.inps.it - "servizi on line" ; "per tipologia di utente"; "aziende, consulenti e professionisti"; "servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e PIN); "dichiarazioni di responsabilità del contribuente"; codice modulo "DON-GIOV". L'applicazione rilascia una ricevuta valida ai fini della determinazione

N.B.

Il provvedimento è di sicuro interesse per il sistema produttivo e per la crescente “classe” di disoccupati. Un difetto del provvedimento (se può essere trovato) è dato dalla mancanza di incentivazioni per le “prime” assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato. Infatti viene previsto un sostanzioso incentivo (12.000 euro) per le trasformazioni/stabilizzazioni di quei lavoratori che sono in azienda o hanno cessato il rapporto di lavoro a termine o di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto o di associazione in partecipazione al massimo da sei mesi, e un incentivo variabile (da 3.000 a 6.000 euro) per le assunzioni di nuovi lavoratori a tempo determinato, ma nulla viene previsto per le assunzioni ex-novo a tempo indeterminato di lavoratori fino a quel momento “sconosciuti” all’azienda.

Forse, la lotta alla cd. “precarità” sarebbe stata più efficace se gli incentivi per le assunzioni di nuovo personale dipendente fossero stati previsti per le assunzioni a tempo indeterminato anziché a tempo determinato.

Ad ogni modo è sicuramente un piccolo ma importante passo per dare una prima spinta al sistema occupazionale affinché si rimetta in moto.

P.S.

I fondi stanziati, naturalmente, sono limitati. Se, teoricamente, per l’anno 2012 dovessero essere utilizzati tutti per trasformazioni/stabilizzazioni potrebbero riguardare 16.342 lavoratori. Naturalmente gli interessati saranno molti di più in quanto oltre a trasformazioni/stabilizzazioni vi saranno anche assunzioni a tempo determinato che prevedono incentivi inferiori per ciascuna assunzione.

Per l’anno 2013 i fondi stanziati (36.000.000 euro) corrispondono a circa un quinto di quelli previsti per il 2012. Per lo stesso ragionamento di prima se venissero utilizzati solo per trasformazioni/stabilizzazioni potrebbero riguardare “appena” 3.000 lavoratori.

La naturale conseguenza è che, essendo fondi limitati e non troppo sostanziosi ci sarà la corsa all’accaparramento, sperando che prevalga un comportamento corretto da parte delle aziende (il decreto infatti prevede che gli incentivi vengano erogati decorsi 6 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro, nulla dice in merito alla eventuale successiva cessazione del rapporto...).

Nicola Porelli
ADAPT Professional Fellow